



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Ancona, data del protocollo

**Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali
Ai Coordinatori didattici
delle scuole paritarie
LORO PEO**

**e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
I – II – III – IV – V – VI
LORO PEO**

OGGETTO: Istruzione parentale: quadro normativo e indicazioni operative.

A seguito delle frequenti richieste di chiarimenti in merito agli adempimenti richiesti in caso di istruzione parentale, si ritiene opportuno riepilogare il quadro normativo in materia e fornire le conseguenti indicazioni operative.

Si ricorda a tal fine che l'istruzione parentale è prevista, in termini sostanzialmente identici, sia dall'art. 111, comma 2, del D.Lgs. 297/1994 (*"Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione"*) che dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 76/2005 (*"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione"*); quest'ultima norma, in particolare, prevede che *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli"*. L'art. 23 del D.Lgs. 62/2017 dispone inoltre che *"In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione"*. Vanno inoltre tenute presenti le seguenti disposizioni ministeriali, da ritenere tutt'ora applicabili in quanto il D.Lgs. 62/2017 non ha apportato modifiche al quadro normativo già vigente in materia:

nota MIUR-DGOS n. 5693 del 20.6.2005: *" (...) vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati "gli opportuni controlli". Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendi-*

202002041013

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

PEC: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

menti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi. Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva”;

C.M. 27/2011: “Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza”.

Dall'insieme delle disposizioni sopra riportate si evince che l'istruzione parentale è una modalità di assolvimento dell'obbligo di istruzione (c.d. “obbligo scolastico”) e riguarda quindi solo gli alunni, soggetti a tale obbligo, per i quali le famiglie intendano provvedere senza iscrizione a una scuola riconosciuta (statale, paritaria o iscritta al registro delle scuole non paritarie); la possibilità di provvedere “*privatamente o direttamente*” all'istruzione dei propri figli non implica peraltro la necessità che l'istruzione sia impartita direttamente dai genitori né esclusivamente nel domicilio degli stessi.

Sempre sulla base della normativa sopra citata gli adempimenti richiesti possono essere così riassunti:

- la famiglia presenta all'inizio di ogni anno scolastico la comunicazione di volersi avvalere dell'istruzione parentale alla scuola “del territorio di residenza”, da intendersi per il primo ciclo come l'istituto comprensivo nel cui territorio di riferimento è compresa la residenza dell'alunno, e per il secondo ciclo l'istituzione scolastica più vicina tra quelle nella cui offerta formativa è presente l'indirizzo di studio prescelto; in entrambi i casi va ritenuta possibile la presentazione della domanda anche a una scuola paritaria compresa nello stesso ambito territoriale;
- i riferimenti normativi all'annualità della comunicazione portano a escludere la possibilità di presentazione della stessa in corso di anno scolastico;
- l'istituzione scolastica che riceve la comunicazione assume la responsabilità della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che come chiarito dalla nota ministeriale 5693/2005 sopra citata si sostanzia nella verifica dello svolgimento, al termine dell'anno scolastico, del prescritto esame di idoneità; la scuola pertanto prende atto della comunicazione senza ulteriori verifiche in ordine alla capacità della famiglia di provvedere all'istruzione;
- per lo stesso motivo, alla famiglia non va richiesto né imposto preventivamente un programma di studio, che dovrà invece essere presentato contestualmente alla domanda di partecipazione all'esame di idoneità (art. 4.7 dell'O.M. 90/2001); in tale occasione la scuola sede di esame ne verificherà la congruenza con le Indicazioni nazionali / Linee Guida richiedendo le eventuali integrazioni;
- l'istituzione scolastica è responsabile della registrazione a SIDI dell'alunno: inserimento del nominativo con apposito flag nell'Anagrafe nazionale degli studenti e, a fine anno scolastico, registrazione dell'esito dell'esame di idoneità;
- l'esame di idoneità può essere svolto anche in una scuola (statale o paritaria) diversa da

202002041013

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

PEC: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

quella che ha ricevuto la comunicazione di inizio anno, anche se ("di norma", quindi salvo specifica motivazione) sempre all'interno del territorio di riferimento come sopra definito; in tal caso la famiglia è tenuta a comunicarne l'esito alla scuola responsabile della vigilanza;

- al termine del primo ciclo l'esame di idoneità è sostituito dall'esame di stato;
 - in ogni caso l'alunno sostiene gli esami in qualità di candidato esterno, in quanto non riveste la qualifica di iscritto a una scuola del sistema nazionale di istruzione;
 - in caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità ovvero dell'esame di stato la scuola responsabile della vigilanza comunica al sindaco del comune di residenza dell'alunno la violazione dell'obbligo di istruzione; si ritiene opportuna analogha segnalazione anche in caso di mancato superamento dell'esame, che come detto rappresenta l'unica verifica dell'effettivo adempimento dell'obbligo di istruzione.
- Le SS.LL. sono invitate a curare l'osservanza delle indicazioni sopra riportate.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

All: nota MIUR-DGOS n. 5693 del 20.6.2005

202002041013

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

PEC: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio primo

Prot. n. 5693

Roma 20 giugno 2005

A tutti i Direttori Generali Regionali
L O R O S E D I

OGGETTO: Istruzione paterna ed esami di idoneità alla classe successiva.

Pervengono da parte di numerose scuole del primo ciclo di istruzione ed in particolare da scuole del segmento primario, quesiti intesi a conoscere se alunni in età di scolarizzazione obbligatoria i cui genitori si avvalgono del diritto costituzionalmente garantito di impartire l'istruzione paterna, sia pure avvalendosi di insegnamenti erogati in strutture private non paritarie, siano tenuti al termine di ciascun anno scolastico a sostenere esami di idoneità ai fini della prosecuzione dell'iter scolastico anche in presenza di una dichiarata volontà di proseguire gli studi presso una scuola non appartenente al sistema nazionale di istruzione.

Al riguardo si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53".

La norma citata, alla cui luce deve oggi essere esaminato e risolto il problema segnalato, stabilisce che "i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

Una lettura sistemica della disposizione evidenzia che:

- i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna per assolvere ai loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli non possono effettuare tale scelta "una tantum" ma confermarla anno per anno;

./.

- tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche in ordine alla capacità non solo economica ma anche tecnica del richiedente;
- la capacità tecnica da accertare mira a garantire l'interesse sociale generale a che tutti i giovani siano posti in grado di acquisire abilità e conoscenze attraverso insegnamenti di soggetti a ciò qualificati.

Ne deriva che vanno determinate le modalità attraverso le quali possono essere effettuati "gli opportuni controlli". Poiché non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con accertamenti sui genitori occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire indirettamente mediante il riscontro degli apprendimenti realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi.

Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione: Tale linea realizza anche, rafforzando la tesi, la possibilità di fornire al giovane interessato, una documentazione storica e periodica del percorso formativo seguito coerentemente con i principi generali che si traggono dal sistema complessivo vigente in materia di valutazione.

Le SS.LL. sono pregate di curare la diffusione della presente nota fra le dipendenti istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli